

Legge regionale 04 febbraio 2013, n. 2

**ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL'ANNO 2011)**

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 06.02.2013 )

*Articolo 1*

*(Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011))*

1 .Nel titolo della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ dell'anno 2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli anni 2011 e 2012 ”.

*Articolo 2*

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2010)*

1 .Al comma 5 bis dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “ comma 1 ” sono inserite le seguenti: “ e dall'articolo 2 bis, comma 1, ”.

*Articolo 3*

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 1/2010)*

1 .Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 2 bis

(Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del novembre 2012)

1.Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per sostenere gli investimenti volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012.

2.Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.

3.Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.

4.La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di F.I.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.I.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono

regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione. ”.